

STATUTO

DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI

GRUPPO ENEL

(FOPEN)

Testo approvato, da ultimo, dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati del 17 aprile 2003 e dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione il 20 giugno 2003

INDICE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO

- Art. 1 - Costituzione e denominazione del Fondo Pensione
- Art. 2 - Sede e durata del FOPEN
- Art. 3 - Scopo del FOPEN

TITOLO II - ASSOCIATI

- Art. 4 - Imprese associate
- Art. 5 - Lavoratori associati
- Art. 6 - Scioglimento del rapporto associativo rispetto alle Imprese associate
- Art. 7 - Scioglimento del rapporto associativo rispetto al lavoratore associato –
Trasferimento o riscatto della posizione individuale

TITOLO III - ORGANI STATUTARI

- Art. 8 - Organi del FOPEN e requisiti dei componenti

CAPO I - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

- Art. 9 - Assemblea dei Delegati - Composizione
- Art. 10 - Assemblea dei Delegati - Funzioni
- Art. 11 - Assemblea dei Delegati - Convocazione e deliberazione

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 12 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 13 - Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
- Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 15 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 16 - Responsabilità degli Amministratori
- Art. 17 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

CAPO III - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art. 18 - Collegio dei Revisori Contabili

Art. 19 - Collegio dei Revisori Contabili - Convocazioni e deliberazioni

Art. 20 - Responsabilità dei Revisori Contabili

TITOLO IV - FINANZIAMENTO DEL FOPEN - SPESE

Art. 21 - Finanziamento

Art. 22 - Spese

TITOLO V – IMPIEGO E GESTIONE DELLE RISORSE

Art. 23 - Impiego e gestione delle risorse

Art. 24 - Gestione delle risorse mediante convenzione

Art. 25 - Banca Depositaria

TITOLO VI - BENEFICIARI E PRESTAZIONI DEL FOPEN

Art. 26 - Beneficiari

Art. 27 - Prestazioni

TITOLO VII - BILANCIO - RENDICONTI - AMMINISTRAZIONE

Art. 28 - Esercizio e bilancio

Art. 29 - Conti individuali

Art. 30 - Determinazione del valore del patrimonio del Fondo e della sua redditività

Art. 31 - Amministrazione del FOPEN

Art. 32 - Informazione periodica ai lavoratori associati

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 - Modifiche statutarie

Art. 34 - Scioglimento del FOPEN

Art. 35 - Clausola di rinvio

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione del Fondo Pensione

- 1.1 In attuazione dell'accordo del 3.12.1998 (di seguito: "Fonte istitutiva"), stipulato tra l'ENEL S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori Elettrici (di seguito: "Parti") è costituita l'Associazione Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti del Gruppo ENEL, che assume la denominazione di "Fondo Pensione dipendenti Gruppo ENEL", in forma abbreviata "Fondo Pensione FOPEN", di seguito definita "FOPEN", che avrà i requisiti dell'associazione riconosciuta, ai sensi del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: "D.lgs. n. 124/1993").
- 1.2 Sono associati al FOPEN Imprese e lavoratori del Gruppo ENEL, secondo quanto previsto agli articoli 4.1 e 5.1, nonché le Imprese di cui all'art. 4.3 ed i lavoratori da esse dipendenti.
- 1.3 Il Presidente del FOPEN è tenuto a comunicare alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della Fonte istitutiva, allegando una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione stessa. Laddove la variazione della Fonte istitutiva comporti anche modifiche allo Statuto, dette modifiche sono soggette all'approvazione della Commissione di Vigilanza di cui all'art. 17, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 124/1993.

Articolo 2 - Sede e durata del FOPEN

2.1 Il FOPEN ha sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 137.

2.2 Il FOPEN ha durata fino al 2100. Tale durata può essere prorogata.

Articolo 3 - Scopo del FOPEN

- 3.1 Il FOPEN ha per scopo esclusivo e senza finalità di lucro l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico in forma di rendita e capitale, mediante un sistema di gestione a capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita, secondo il principio della corrispettività, sulla base di contributi stabiliti dalle fonti istitutive, secondo le norme previste dal presente Statuto e in conformità al D.lgs. n. 124/1993.
- 3.2 Il FOPEN persegue il proprio scopo previo ottenimento della necessaria autorizzazione da parte della Commissione di Vigilanza, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.lgs. 21.4.1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
- 3.3 Il FOPEN non può assumere o concedere prestiti o compiere atti comunque non inerenti allo scopo per il quale è stato costituito.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 4 - Imprese associate

- 4.1 Sono associate al FOPEN l'ENEL S.p.A. e le Società da essa controllate, direttamente ed indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 n. 1 e 2 del Codice civile, che, in futuro, dovessero aderire al FOPEN stesso, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6.1 e 6.2.
- 4.2 L'adesione al FOPEN delle Società controllate di cui al precedente comma 1 dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale tra dette Società e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessati.
- 4.3 Possono essere altresì associate al FOPEN le Società costituite/operanti per gli effetti diretti ed indiretti della riorganizzazione del servizio elettrico nazionale, non ricadenti nelle specifiche ipotesi di cui al comma 1, a favore delle quali non sussistano o non operino forme di previdenza complementare. L'adesione al FOPEN di dette Società dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale tra le Società medesime e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessati, previa acquisizione del parere favorevole dei soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva.

Articolo 5 - Lavoratori associati

5.1 Sono associati al FOPEN:

- a) I lavoratori dipendenti dell'ENEL S.p.A. (esclusi quelli in prova o assunti con contratto a termine) che presentino domanda di adesione e i lavoratori dipendenti delle Società controllate dall'ENEL S.p.A. di cui all'art. 4.1, che avessero aderito al FOPEN, nonché i lavoratori dipendenti delle Società di cui all'art. 4.3, che abbiano aderito al FOPEN. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro potranno aderire al Fondo, sempreché il contratto medesimo abbia una durata di almeno 24 mesi;
- b) i titolari del diritto alle prestazioni in atto previste dal FOPEN.

5.2 Considerata l'assoluta libertà di adesione individuale al FOPEN, l'obbligo della contribuzione decorre - sia per il lavoratore che per l'Impresa datrice di lavoro - dal primo giorno del mese successivo a quello della data di accettazione della domanda di adesione al FOPEN e permane – salvo quanto previsto dal successivo art. 7.2 - finché non cessi il rapporto di lavoro con l'Impresa associata o quest'ultima non perda la qualità di associata ovvero finché l'iscritto non receda dall'associazione ai sensi dell'art. 7.6.

5.3 L'adesione al FOPEN è preceduta dalla consegna di una scheda informativa, redatta in conformità allo schema definito dalla Commissione di Vigilanza.

5.4 L'adesione al FOPEN avviene con la sottoscrizione del documento con il quale il lavoratore prende atto delle finalità del FOPEN stesso, dichiara di accettarne lo Statuto, si impegna a contribuire nei termini e modi previsti dalla Fonte istitutiva e dallo Statuto, nonché dalle successive modifiche degli stessi, e delega il datore di lavoro ad effettuare la trattenuta della quota di iscrizione e della contribuzione nella misura fissata nei modi di cui all'art. 21.2 del presente Statuto e sceglie il comparto di investimento tra

quelli previsti all'art. 23.4 dello Statuto medesimo. L'adesione si perfeziona con l'accettazione della domanda da parte del FOPEN medesimo.

- 5.4 bis Il lavoratore associato può, successivamente, trasferire la propria posizione ad altro comparto di investimento, non prima che sia trascorso un anno di permanenza nel comparto medesimo. Il trasferimento può essere richiesto in coincidenza della fine dei trimestri solari, con esclusione dell'ultimo, mediante comunicazione scritta da far pervenire al FOPEN entro la prima decade del terzo mese del trimestre, sulla base di modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
- 5.5 Una volta accettata la domanda, il FOPEN trasmette copia del documento di cui al precedente comma all'impresa associata, datrice di lavoro del neo-iscritto, la quale comunicherà al FOPEN tutti i dati riguardanti il lavoratore, nonché tutti i successivi mutamenti nella relativa posizione.
- 5.6 Durante i periodi di assenza o di sospensione del rapporto non retribuite per qualsiasi causa, il lavoratore rimarrà iscritto al FOPEN con sospensione delle contribuzioni.
- 5.7 La raccolta delle nuove adesioni al Fondo Pensione viene svolta dal FOPEN nei luoghi di lavoro dei destinatari, nella sede del FOPEN e dei soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva, nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva.
- 5.8 Quale che sia il regime di provenienza dei lavoratori associati che provengono da altri fondi i limiti contributivi e le prestazioni sono regolati agli artt. 21 e 27.
- 5.9 Qualora i lavoratori di cui al comma precedente si associno al FOPEN trasferendo la posizione accumulata presso altri fondi, ovvero presso una delle forme pensionistiche individuali di cui agli artt. 9-bis e 9-ter del D.lgs. n. 124/1993.

- a) l'obbligo contributivo decorrerà dal mese successivo a quello della data di accettazione della domanda di associazione;
- b) la maturazione dei relativi diritti avrà inizio a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della posizione stessa da parte della Banca Depositaria.

NORMA TRANSITORIA

Per tutti coloro che risulteranno iscritti al FOPEN precedentemente all'avvio del multicomparto, il Consiglio di Amministrazione definirà tempi e modalità mediante i quali potrà essere effettuata, a cura dell'associato, la scelta del comparto di investimento. In caso di mancata scelta entro la data che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione, per detti lavoratori l'intera posizione ed i contributi futuri verranno investiti nel "Comparto Bilanciato Obbligazionario".

Articolo 6 – Scioglimento del rapporto associativo rispetto alle Imprese associate

- 6.1 L'Impresa che perda i requisiti di cui al precedente art. 4.1 decade dall'associazione al FOPEN, a partire dal mese successivo a quello in cui la perdita dei requisiti si è verificata. Tuttavia, ove non sussistano o non operino forme di previdenza complementare a favore dell'Impresa che perda i requisiti di cui al precedente art. 4.1, l'Impresa medesima - sulla base di uno specifico accordo con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessati, che definirà anche i livelli contributivi - e con il parere favorevole dei soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva, potrà mantenere l'associazione al FOPEN.
- 6.2 Nel caso di cessione a terzi di un ramo di un'impresa associata, lo scioglimento del rapporto associativo opererà limitatamente a quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato ceduto e sarà regolato negli stessi termini di cui al precedente comma 1.
- 6.3 Nei casi di scioglimento del rapporto associativo da parte di un'Impresa, trovano applicazione rispetto ai lavoratori associati dipendenti dell'impresa stessa le disposizioni di cui al successivo art. 7.1.

Articolo 7 - Scioglimento del rapporto associativo rispetto al lavoratore associato - Trasferimento o riscatto della posizione individuale

- 7.1 Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al FOPEN, sia per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro con un'Impresa associata prima della maturazione dei requisiti di cui all'art. 27.2, sia a seguito dello scioglimento del rapporto associativo da parte di un'impresa associata ai sensi del precedente art. 6, il lavoratore associato potrà esercitare una delle seguenti opzioni:
- a) trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione complementare cui il lavoratore acceda in relazione alla sua nuova attività, o che sia stato istituito con accordo sindacale da un'Impresa già associata dalla quale il lavoratore dipende;
 - b) trasferire la propria posizione previdenziale presso un fondo pensione aperto o ad una delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9-bis e 9-ter del D.lgs. n. 124/1993;
 - c) esercitare il riscatto della posizione individuale.
- 7.2 Indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, il lavoratore associato avrà facoltà di trasferire - in costanza del rapporto di lavoro - la sua posizione individuale ad altro fondo pensione o ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli artt. 9-bis e 9-ter del D.lgs. n. 124/1993, non prima che siano decorsi almeno cinque anni di permanenza al FOPEN.
- 7.3 Nel caso di trasferimento della posizione previdenziale previsto dai precedenti commi 1 e 2, il FOPEN, entro sei mesi dalla relativa richiesta, accrediterà a quello di destinazione l'intero ammontare del conto individuale maturato dal lavoratore associato. In tal caso il valore della posizione individuale oggetto di trasferimento è pari all'importo risultante al primo giorno di valorizzazione del patrimonio del Fondo successivo a quello in cui sono state verificate le condizioni che danno diritto al trasferimento. Il

rapporto associativo cessa alla data in cui viene determinato il valore della posizione maturata.

- 7.4 La posizione maturata presso il FOPEN potrà inoltre essere riscattata, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del lavoratore che non abbia maturato i requisiti per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 27.2, ovvero, in caso di morte dello stesso, dagli aventi causa individuati ai sensi del successivo art. 26.2.
- 7.5 Il riscatto della posizione previdenziale, in tutti i casi nei quali ne è previsto l'esercizio, comporta la liquidazione dell'intero ammontare del conto individuale maturato dal lavoratore associato.
- 7.6 Il lavoratore associato ha diritto a recedere in ogni momento dall'associazione, trascorsi almeno cinque anni di permanenza al FOPEN. In tal caso, il FOPEN corrisponderà le prestazioni, alla maturazione delle condizioni di cui al successivo art. 27, fatta salva la facoltà dell'iscritto di esercitare il riscatto in presenza dei presupposti previsti dal presente articolo.
- 7.7 Nel caso di cui al comma precedente, il valore della posizione individuale oggetto del riscatto è pari all'importo risultante al primo giorno di valorizzazione del patrimonio successivo a quello in cui il Fondo ha verificato le condizioni che danno diritto alle prestazioni. Il rapporto associativo cessa alla data in cui viene determinato il valore della posizione maturata.

TITOLO III

ORGANI STATUTARI

Articolo 8 - Organi del FOPEN e requisiti dei componenti

8.1 Gli organi del FOPEN sono:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori Contabili.

8.2 La rappresentanza delle Imprese e dei lavoratori associati è paritetica in tutti gli organi collegiali.

Capo I - Assemblea dei Delegati

Articolo 9 - Assemblea dei Delegati - Composizione

- 9.1 L'Assemblea dei Delegati è l'organo deliberativo del FOPEN.
- 9.2 L'Assemblea è costituita da 70 delegati, metà dei quali eletti dall'ENEL e dalle altre Imprese associate e metà eletti dai lavoratori associati, secondo le norme del Regolamento elettorale, che forma parte integrante e sostanziale della Fonte istitutiva.
- 9.3 I delegati durano in carica per un triennio. Almeno il 50% dei rappresentanti rimasti in carica per due mandati deve essere rinnovato; in ogni caso, non è possibile rimanere in carica per più di tre mandati pieni. I delegati eletti a far parte di un altro organo sociale del FOPEN perdono la qualità di delegati e sono sostituiti nei modi previsti dal comma successivo.
- 9.4 Nel caso di rinuncia, decadenza, perdita della qualità di associato o morte, il delegato è sostituito dal primo dei non eletti riportato nella rispettiva lista elettorale di riferimento. I nuovi delegati scadono con quelli in carica al momento della loro nomina.
- 9.5 Ogni delegato ha diritto ad un voto.
- 9.6 Ogni delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare nella singola Assemblea da altro delegato della componente di appartenenza. In ogni caso, ciascun delegato può essere portatore di non più di una delega.
- 9.7 L'assenza non giustificata a riunioni assembleari per più di due volte farà decadere automaticamente il delegato dall'incarico.

Articolo 10 - Assemblea dei Delegati - Funzioni

10.1 L'Assemblea dei Delegati è ordinaria e straordinaria.

10.2 L'Assemblea ordinaria svolge le seguenti funzioni:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione e formulato secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza, nonché il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa del Fondo;
- b) elegge il suo Presidente;
- c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione revoca i componenti stessi in qualunque momento, anche se nominati nell'atto costitutivo;
- d) elegge i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, promuovendo l'azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2407 del Codice civile;
- f) determina l'eventuale compenso degli Amministratori e dei componenti il Collegio dei Revisori Contabili;
- g) delibera sugli indirizzi generali della gestione del FOPEN e sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- h) individua, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la Società di revisione cui affidare la certificazione del bilancio del FOPEN.

10.3 L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) sulla proroga della durata o sullo scioglimento del FOPEN, proposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

c) su ogni altro argomento di carattere straordinario.

Articolo 11 - Assemblea dei Delegati - Convocazione e deliberazione

- 11.1 L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo del FOPEN.
- 11.2 Per ogni altra convocazione dell'Assemblea sarà sufficiente la richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o la richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, fatta da almeno un decimo dei delegati.
- 11.3 La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r. o telefax, da inviare a ciascun delegato nonché ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e dell'ordine del giorno, nonché, eventualmente, del giorno e dell'ora della seconda convocazione.
- 11.4 L'Assemblea elegge, a maggioranza dei presenti e sotto la direzione del delegato più anziano, il proprio Presidente; questi è assistito da un Segretario da lui nominato.
- 11.5 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche mediante delega, di due terzi dei Delegati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei Delegati. In entrambi i casi, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 11.6 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 34.4 in caso di scioglimento del Fondo, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno gli otto decimi dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

- 11.7 Il verbale della riunione dell'Assemblea ordinaria, contenente l'indicazione dei delegati presenti o rappresentati e delle deliberazioni assunte, è redatto dal Segretario e sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, dal Presidente dell'Assemblea.
- 11.8 Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria, contenente le medesime indicazioni, è redatto da un notaio e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

Capo II - Consiglio di Amministrazione

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

- 12.1 E' formato da 12 componenti, metà dei quali in rappresentanza dell'ENEL e delle Imprese associate e altrettanti in rappresentanza dei lavoratori.
- 12.2 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per ulteriori due mandati.
- 12.3 I componenti dell'Assemblea dei Delegati eletti membri del Consiglio di Amministrazione perdono la qualifica di delegati.
- 12.4 A tutti gli Amministratori è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza indicati dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/1997, nonché i requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, del predetto Decreto. Inoltre, almeno un terzo degli Amministratori - di cui due in rappresentanza dei lavoratori e due in rappresentanza dell'ENEL e delle Imprese associate - deve possedere i requisiti di professionalità individuati dall'art. 4, comma 2, lettere a) o b), dello stesso Decreto del Ministro del Lavoro.
- 12.5 Agli Amministratori è richiesta altresì l'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 8, del Decreto del Ministero del Tesoro n. 703/1996.
- 12.6 La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui al precedente comma 4 ovvero il sopravvenire della situazione di incompatibilità di cui al precedente comma 5 comporta la decadenza dall'incarico.
- 12.7 L'assenza non giustificata a più di due riunioni del Consiglio di Amministrazione comporta automaticamente la decadenza dall'incarico.

Articolo 13 - Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

- 13.1 Nell'Assemblea ciascuna categoria di Delegati, eletti in rappresentanza delle rispettive categorie di associati, procede con votazione separata alla nomina o alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 13.2 La votazione di cui sopra sarà effettuata sulla base di liste chiuse presentate da almeno un terzo dei Delegati, rispettivamente, delle Imprese e dei lavoratori associati e contenenti ciascuna 6 candidati oltre a 3 supplenti. Risulteranno eletti i candidati della lista che, per ciascuna categoria di associati, avranno riportato il maggior numero di voti.
- 13.3 Le liste dovranno essere presentate dai Delegati e depositate presso la sede del FOPEN almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei Delegati in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.
- 13.4 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
- 13.5 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore per qualsiasi causa, gli amministratori espressi dalla categoria di associati che aveva eletto quello venuto a mancare provvedono a sostituirlo, mediante cooptazione di uno dei supplenti. L'Amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.
- 13.6 Esaurita la possibilità di supplenza, la categoria di associati che aveva eletto gli amministratori venuti a mancare provvede al reintegro della propria rappresentanza secondo le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 14 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del FOPEN e delibera su tutti gli atti concernenti l'amministrazione ordinaria e straordinaria del FOPEN stesso.

14.2 In particolare, il Consiglio provvede a:

- a) eleggere il Presidente scegliendolo, alternativamente, per un mandato tra i consiglieri eletti dalle Imprese associate e, per quello successivo, tra i membri eletti dai lavoratori associati; eleggere altresì contestualmente il Vice Presidente scegliendolo ogni volta tra i membri nominati dalla categoria di associati che non ha espresso il Presidente; conferire il potere di rappresentare il FOPEN per singoli atti, individuandone i limiti nella procura conferita;
- b) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le disposizioni operative di attuazione del FOPEN;
- c) fissare gli indirizzi organizzativi e gestionali del FOPEN ed eventualmente nominare e revocare il Direttore, fissandone natura e tipo del rapporto, compiti ed emolumenti; in tal caso, si provvederà alla nomina scegliendo il Direttore tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e in assenza delle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previsti dalla normativa vigente, nonché dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) o b) del Decreto del Ministero del Lavoro n. 211/1997;
- d) stabilire i criteri di scelta degli investimenti e di ripartizione del rischio nella gestione delle risorse del FOPEN, nonché le politiche di investimento monocomparto o pluricomparto in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 23 e controllare l'operato di tutti i soggetti con i quali sono stipulate le convenzioni;
- e) scegliere i soggetti gestori delle risorse e la banca depositaria nei modi stabiliti, rispettivamente, agli artt. 24 e 25 del presente Statuto, nonché l'impresa di assicurazione per l'erogazione delle rendite e l'eventuale

gestore amministrativo, con le modalità stabilite dall'art. 25.4 del presente statuto;

- f) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Delegati;
- g) approvare le convenzioni con i soggetti gestori, con la Banca Depositaria, con l'impresa di assicurazione e con il gestore amministrativo;
- h) predisporre e presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo annuale, secondo i criteri e le indicazioni fornite dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera g), del D.lgs. n. 124/1993;
- i) predisporre e presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio preventivo relativo alle spese di amministrazione del Fondo;
- l) convocare l'Assemblea dei Delegati almeno una volta all'anno;
- m) avviare le procedure per l'elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
- n) vigilare sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse, di cui al Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/1996, emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4-quinquies, del D.lgs. n. 124/1993;
- o) proporre gli adeguamenti della normativa statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie, di sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza o della Fonte istitutiva nell'ambito delle competenze ad essa attribuita dalla normativa in vigore, provvedendo a comunicare alla Commissione di Vigilanza tutte le modifiche dello Statuto approvate dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera t), del D.M. n. 211/1997;
- p) assicurare gli adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione come previsti dalla normativa emanata dalla Commissione di Vigilanza, in attuazione dell'art. 17, comma 2 lett. g) del D.Lgs. n. 124/93;
- q) adottare misure di trasparenza nel rapporto con gli associati, nonché per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento

amministrativo e finanziario ritenute opportune e comunque in conformità dei criteri elaborati dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h), del D.lgs. n. 124/1993;

- r) determinare il limite massimo delle risorse destinate alla copertura delle spese per la tenuta di tutta l'amministrazione ai sensi dell'art. 22.1;
- s) predisporre ed inviare alle Parti istitutive notizie sull'andamento della gestione nel suo complesso per tutti i casi in cui le Parti stesse sono chiamate ad esprimersi sugli indirizzi generali indicati nello Statuto e comunque sui contenuti della Fonte istitutiva;
- t) stabilire annualmente la misura della quota associativa a carico dei titolari delle prestazioni in atto del FOPEN;
- u) fornire istruzioni specifiche al Presidente o ad altro Consigliere all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà del Fondo;
- v) deliberare l'esclusione degli associati.

14.3 Gli Amministratori hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Delegati.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del FOPEN, ha l'obbligo di segnalare alla Commissione di Vigilanza i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 124/1993. Il medesimo obbligo è posto a carico del Direttore del FOPEN qualora il Consiglio di Amministrazione abbia provveduto alla nomina, in conformità del precedente articolo 14.2 lett. c).

Articolo 15 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 15.1 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o, comunque, almeno due volte all'anno, anche per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo del FOPEN.
- 15.2 La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma, contenente l'ordine del giorno, inviata agli Amministratori almeno otto giorni prima della data di riunione e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
- 15.3 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano di diritto i membri del Collegio dei Revisori Contabili. E' consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio medesimo, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, purchè sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi affrontati ed a condizione che il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene a tutti gli effetti la sede formale della riunione. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale.
- 15.4 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente ed è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri. E' necessaria la presenza di almeno due consiglieri (di cui uno in rappresentanza dell'ENEL e delle imprese associate e uno in rappresentanza dei lavoratori) aventi i requisiti di professionalità indicati dall'art. 4, comma 2, lettere a) o b), del Decreto del Ministero del Lavoro n. 211/1997, ai fini della deliberazione su materie concernenti l'attuazione degli artt. 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali) e 6-bis (Banca Depositaria) del D.lgs. n. 124/1993, nonché sulla scelta dell'eventuale gestore amministrativo.

- 15.5 Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 15.6 E' necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione per le proposte di modifica dello Statuto, per la scelta degli investimenti, dei soggetti gestori, della Banca Depositaria e del gestore amministrativo, nonchè per ogni altra delibera per la quale lo Statuto richieda una maggioranza qualificata.
- 15.7 Delle riunioni del Consiglio, verrà redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che, una volta approvato, sarà trascritto sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 16 - Responsabilità degli Amministratori

- 16.1 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 124/1993.
- 16.2 L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei Delegati. La delibera è valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che comunque rappresenti almeno 1/5 dei Delegati.
- 16.3 La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio anche se non è indicata nell'ordine del giorno.

Articolo 17 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 17.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale del FOPEN in giudizio e nei confronti dei terzi; su delibera conforme del Consiglio di Amministrazione, può conferire ad altri il potere di rappresentare il FOPEN per singoli atti, individuandone i limiti nella procura conferita.
- 17.2 Il Presidente dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto, fatto salvo il principio dell'alternanza di cui al punto 14.2, lettera a).
- 17.3 Egli sovrintende al funzionamento del FOPEN, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere assunte da tale organo e dall'Assemblea e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio stesso.
- 17.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente. Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice Presidente fa fede dell'impedimento del Presidente e della legittimità della sostituzione.

Capo III - Collegio dei Revisori Contabili

Articolo 18 - Collegio dei Revisori Contabili

- 18.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti del FOPEN è composto da 4 membri effettivi e 2 supplenti, metà dei quali in rappresentanza delle Imprese associate ed altrettanti in rappresentanza dei lavoratori associati, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica previsto dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 124/1993.
- 18.2 Per la nomina dei membri del Collegio dei Revisori Contabili si seguono le stesse regole fissate all'art. 13 per la elezione degli Amministratori, con l'unica differenza che le liste conterranno ciascuna due candidati a Revisore effettivo ed uno a Revisore supplente.
- 18.3 I componenti del Collegio dei Revisori Contabili durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti per un ulteriore mandato.
Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal revisore supplente eletto dalla categoria di associati che aveva eletto quello venuto a mancare. La prima assemblea successiva provvederà alla convalida della sostituzione ed all'elezione di un altro supplente.
- 18.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno il Presidente scegliendolo nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 18.5 Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicati dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/1997. Ai componenti del Collegio dei Revisori, è richiesta altresì l'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 8, del D.M. n. 703/1996.

- 18.6 Tutti i componenti del Collegio dei Revisori Contabili devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
- 18.7 La perdita dei requisiti o il sopravvenire delle cause di cui ai precedenti commi 5 e 6 comporta la decadenza dall'incarico.
- 18.8 L'assenza non giustificata a più di due riunioni del Collegio comporta automaticamente la decadenza dall'incarico.
- 18.9 Il Collegio dei Revisori Contabili del FOPEN provvede a:
- a) controllare la regolare amministrazione del FOPEN;
 - b) vigilare l'osservanza della legge e dello Statuto;
 - c) accertare la regolare tenuta della contabilità;
 - d) controllare i bilanci e gli altri rendiconti;
 - e) verificare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - f) segnalare obbligatoriamente alla Commissione di Vigilanza le irregolarità riscontrate di rilevanza tale da incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo; in tal caso, debbono essere trasmessi alla Commissione di vigilanza sia i verbali delle riunioni nelle quali il Collegio ha riscontrato dette irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza dell'irregolarità stessa, allorchè, ai sensi dell'art. 2404 C.C., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio dei Revisori Contabili;
 - g) segnalare alla Commissione di Vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 124/1993;
 - h) indire le elezioni dei componenti l'Assemblea dei delegati qualora il Consiglio di Amministrazione del FOPEN non vi provveda nel 33° mese

di permanenza in carica, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.

18.10 I componenti del Collegio dei Revisori Contabili partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati.

Articolo 19 - Collegio dei Revisori Contabili - Convocazione e deliberazioni

- 19.1 Il Presidente convoca il Collegio dei Revisori Contabili ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
- 19.2 La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma, contenente l'ordine del giorno, inviata ai Revisori almeno otto giorni prima della data di riunione e, in casi di urgenza, almeno tre giorni prima.
- 19.3 Il Collegio dei Revisori Contabili è presieduto dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Revisore più anziano di età ed è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri.
- 19.4 Il Collegio dei Revisori Contabili delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 19.5 Delle riunioni del Collegio viene redatto il relativo verbale sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente.

Articolo 20 - Responsabilità dei Revisori Contabili

20.1 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 124/1993.

20.2 L'azione di responsabilità contro i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è promossa dall'Assemblea dei Delegati con le stesse modalità previste per gli Amministratori dall'art. 16.2.

TITOLO IV
FINANZIAMENTO DEL FOPEN – SPESE

Articolo 21 - Finanziamento

21.1 Il FOPEN provvede ai propri scopi istituzionali con:

- a) i contributi delle Imprese associate;
- b) i contributi dei lavoratori associati, ivi compresi eventuali contributi volontari aggiuntivi;
- c) le quote di accantonamento annuale del TFR stabilite dalla Fonte istitutiva e dalla legge;
- d) gli importi acquisiti a seguito del trasferimento delle posizioni maturate dai lavoratori presso altri fondi di previdenza complementare o forme pensionistiche individuali;
- e) i redditi derivanti dall'impiego delle disponibilità;
- f) i proventi straordinari di qualunque specie;
- g) gli importi rivenienti dall'acquisizione al FOPEN delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di eredi.

21.2 La misura dei contributi a carico, rispettivamente, delle Imprese e dei lavoratori associati, quella dei contributi volontari aggiuntivi, nonché delle quote del TFR da destinare al FOPEN, sono determinate mediante Accordo Sindacale intervenuto tra le stesse Parti che hanno istituito il FOPEN, ovvero tra le Parti che hanno aderito al FOPEN ai sensi del precedente punto 4.2.

21.3 Il contributo a carico del lavoratore associato viene trattenuto mensilmente e versato al FOPEN, unitamente ai contributi a carico delle Imprese associate ed alle quote del TFR, entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori.

- 21.4 In caso di morosità nel versamento dei contributi e delle quote TFR di cui al comma precedente, che si protragga oltre il 15° giorno, si applicherà una penale, nella stessa misura prevista per il ritardato versamento dei contributi previdenziali obbligatori, che verrà destinata alla copertura delle spese amministrative. Nei casi di reiterato e/o persistente ritardato versamento, il Consiglio di Amministrazione rimette alla Fonte istitutiva ogni decisione circa la regolarizzazione della posizione dell'Impresa inadempiente.
- 21.5 La quota d'iscrizione a carico dei lavoratori e delle imprese, nelle misure previste dalla fonte istitutiva, deve essere versata entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda di adesione.
- La quota associativa a carico dei titolari del diritto alle prestazioni in atto del FOPEN, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'andamento della gestione del Fondo stesso.

Articolo 22 - Spese

22.1 Il Fondo provvede al finanziamento delle spese necessarie alla realizzazione del suo scopo, mediante la destinazione di una quota-parte della contribuzione versata dai lavoratori e dalle Imprese associate; l'ammontare di detta quota è determinato annualmente dall'Assemblea, sulla base della proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 14.2 lett. i), presentato dal Consiglio di Amministrazione.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di prelevare una ulteriore quota delle entrate per far fronte ad ogni altra spesa, non prevista nel Bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, ma resasi successivamente necessaria in forza di nuove disposizioni di legge.

22.3 La quota di cui al precedente punto 22.1 è destinata alla copertura di tutte le spese di amministrazione del Fondo ed in particolare di quelle relative a:

- a) sede, struttura organizzativa e beni strumentali;
- b) attività degli organi istitutivi e pagamento degli emolumenti ai membri del Collegio dei Revisori Contabili e del Consiglio di Amministrazione non associati;
- c) gestione amministrativa e tenuta dei conti individuali;
- d) certificazione dei bilanci;
- e) spese notarili, legali e per consulenze fiscali o finanziarie.

Gli oneri e proventi della gestione amministrativa, la cui pertinenza ad un singolo comparto non è agevolmente individuabile, sono ripartiti tra i comparti in proporzione al numero dei relativi iscritti, sulla base di modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

22.4 Le commissioni di gestione finanziaria, gli oneri relativi alla Banca Depositaria, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni, verranno addebitati direttamente ai

comparti di pertinenza. Nel caso in cui detti oneri non siano direttamente imputabili ai comparti, gli stessi saranno ripartiti tra i comparti medesimi, in proporzione al valore di questi ultimi.

TITOLO V - IMPIEGO E GESTIONE DELLE RISORSE

Articolo 23 - Impiego e gestione delle risorse

23.1 Il FOPEN gestisce il patrimonio in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del D.lgs. n. 124/1993, nonché del Decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703.

23.2 Il FOPEN opera in modo che le proprie disponibilità siano gestite in maniera sana e prudente avuto riguardo agli obiettivi di:

- a) diversificazione degli investimenti;
- b) efficiente gestione del portafoglio;
- c) diversificazione dei rischi, anche di controparte;
- d) contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del FOPEN;
- e) massimizzazione dei rendimenti netti.

23.3 E' in ogni caso fatto divieto al FOPEN di:

- a) assumere o concedere prestiti;
- b) investire le disponibilità in azioni o quote oltre i limiti indicati dall'art. 6, comma 5, lettera a) e b), del D.lgs. n. 124/1993.

23.4 Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi generali dell'Assemblea, attua - mediante la stipula di convenzioni di gestione con soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4 del D.lgs. n. 124/1993 - una gestione delle risorse suddivisa in quattro comparti di investimento, ciascuno dei quali presenta le seguenti caratteristiche di gestione:

- "Comparto Monetario": ha l'obiettivo di garantire un profilo di basso rischio, rivolto unicamente a titoli di debito del mercato monetario ed obbligazionario circoscritti a strumenti finanziari di emittenti di paesi area Euro. Detti titoli di debito hanno una durata finanziaria massima di 16 mesi.

- “Comparto Bilanciato Obbligazionario”: ha l’obiettivo di incrementare il valore del capitale nel medio periodo cogliendo le opportunità di investimento offerte dal mercato azionario e obbligazionario italiano ed estero, mantenendo un livello di rischio medio.

Le tipologie di investimento previste ed i relativi limiti massimi sono:

- titoli di debito – max 75% del patrimonio del comparto;
- titoli di capitale - max 35% del patrimonio del comparto.

- “Comparto Bilanciato”: ha l’obiettivo di incrementare il valore del capitale nel medio-lungo periodo cogliendo le opportunità di investimento offerte dal mercato azionario e obbligazionario italiano ed estero, mantenendo un livello di rischio medio-alto.

Le tipologie di investimento previste ed i relativi limiti massimi sono:

- titoli di debito – max 58% del patrimonio del comparto;
- titoli di capitale - max 58% del patrimonio del comparto.

- “Comparto prevalentemente Azionario”: ha l’obiettivo di incrementare il valore del capitale nel lungo periodo cogliendo le opportunità di investimento offerte dal mercato azionario e obbligazionario italiano ed estero, mantenendo un livello di rischio alto.

Le tipologie di investimento previste ed i relativi limiti massimi sono:

- titoli di debito – max 40% del patrimonio del comparto;
- titoli di capitale - max 80% del patrimonio del comparto.

I benchmark e le commissioni finanziarie di gestione di ogni singolo comparto sono indicati nella scheda informativa.

23.5 Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati della gestione anche mediante l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili, stabiliti altresì sulla base delle istruzioni della Commissione di Vigilanza, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero del Tesoro n. 703/1996.

23.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla comunicazione periodica agli associati in merito all'andamento amministrativo e finanziario del FOPEN, secondo i criteri e le modalità, anche di pubblicità, individuate dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera h), del D.lgs. n. 124/1993.

Articolo 24 - Gestione delle risorse mediante convenzione

24.1 L'investimento delle risorse del FOPEN nelle diverse classi di attività è attuato mediante convenzioni con almeno due soggetti abilitati ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4, del D.lgs. n. 124/1993.

24.2 Le convenzioni devono in ogni caso attenersi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 4-bis, del D.lgs. n. 124/1993, alle norme di cui al D.M. n. 703/1996, alle deliberazioni che saranno assunte al riguardo dalla Commissione di Vigilanza, nonché ai criteri di individuazione e ripartizione del rischio, così come precisati all'art. 23.

24.3 Ai fini della stipula delle convenzioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.lgs. n. 124/93, come modificato dall'art. 71 della legge n. 144/1999, il Consiglio di Amministrazione richiede offerte contrattuali per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.

Le offerte contrattuali sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori.

Il Consiglio di Amministrazione valuta le offerte secondo i criteri di seguito indicati:

- a) consistenza patrimoniale del gestore;
- b) professionalità ed esperienza del gestore;

- c) chiarezza di individuazione dei parametri di riferimento per la valutazione dei rendimenti della gestione (benchmarks);
- d) costi del servizio;
- e) durata contrattuale e condizioni di recedibilità da prevedersi a difesa degli interessi degli iscritti.

24.4 Il Consiglio di Amministrazione del FOPEN assegna l'incarico di gestione a più soggetti tra loro indipendenti, a cui non è data la facoltà di delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, salvo esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del FOPEN.

24.5 Il Consiglio di Amministrazione del FOPEN verifica la rispondenza dell'operato dei gestori, a quanto contenuto nella convenzione, mediante parametri oggettivi e confrontabili inseriti nella convenzione di gestione e adottati secondo le istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza.

24.6 In relazione alle fattispecie di conflitto di interesse si osservano le disposizioni previste dal D.lgs. n. 124/1993 e dagli artt. 7 e 8 del Decreto del Ministero del Tesoro n. 703/1996.

Articolo 25 - Banca Depositaria

- 25.1 Il FOPEN deposita tutte le risorse, ivi compresi i titoli rappresentativi degli strumenti finanziari e la liquidità necessaria per finanziare le spese correnti, presso un'unica "banca depositaria" che, in forza di apposita convenzione, curerà la custodia e la contabilizzazione separata delle risorse stesse.
- 25.2 In conformità alle disposizioni dell'articolo 38 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la Banca Depositaria è responsabile nei confronti del FOPEN e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi di cui alla convenzione citata nel precedente comma.
- 25.3 Lo svolgimento di funzioni di gestore delle disponibilità del FOPEN costituisce circostanza di incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico di Banca Depositaria.
- 25.4** Ai fini della stipula delle convenzioni, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 124/1993, come modificato dalla legge n. 144/1999, richiede offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari, o, comunque, non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali sono formulate in modo da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali, con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.
- 25.5 I criteri che guidano il Consiglio di Amministrazione nella scelta - tra più offerte - della Banca Depositaria sono:
- a) professionalità, esperienza, affidabilità;
 - b) costi del servizio;

c) durata contrattuale e condizioni di re cedibilità.

25.6 Il Consiglio di Amministrazione del FOPEN ha facoltà di trasferire ad altra banca l'incarico di custodia delle proprie risorse nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione di cui al precedente punto 25.1.

TITOLO VI
BENEFICIARI E PRESTAZIONI DEL FOPEN

Articolo 26 - Beneficiari

- 26.1 Beneficiari delle prestazioni in rendita sono i lavoratori associati e, in caso di morte degli stessi, i soggetti eventualmente designati come titolari dei trattamenti di reversibilità.
- 26.2 In caso di premorienza del lavoratore associato prima del conseguimento delle prestazioni pensionistiche complementari, la posizione maturata presso il FOPEN potrà essere riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato, dai genitori; in mancanza di tali soggetti valgono le diverse disposizioni del lavoratore associato, in mancanza delle quali la posizione resta acquisita al Fondo.

Articolo 27 - Prestazioni

27.1 Nel rispetto dei criteri di corrispettività e capitalizzazione, l'entità delle prestazioni pensionistiche corrisponde ai contributi accantonati e capitalizzati, sulla base dei rendimenti netti realizzati attraverso la gestione.

27.2 In particolare, il FOPEN può erogare:

- a) una prestazione pensionistica complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio applicabile, e purchè l'associato abbia partecipato al FOPEN per almeno dieci anni;
- b) una prestazione pensionistica complementare di anzianità a condizione che sia cessata l'attività lavorativa, l'associato abbia partecipato al FOPEN per almeno quindici anni e abbia un'età di non più di dieci anni inferiore a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio. In relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. n. 124/1993 ed in deroga al precedente periodo, gli associati che, alla data di costituzione del FOPEN, abbiano già maturato un'anzianità lavorativa di almeno 18 anni, possono accedere alla prestazione pensionistica di anzianità con un minimo di dieci anni di adesione al FOPEN.

27.3 Ai fini della determinazione dell'anzianità di partecipazione al Fondo necessaria per maturare le prestazioni pensionistiche complementari di cui sopra, saranno considerati utili i periodi di iscrizione ad altre forme pensionistiche complementari, sempreché sia stata trasferita al FOPEN la relativa posizione contributiva maturata.

27.4 Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale in misura non superiore al 50% dell'importo maturato. Qualora l'importo annuo che si ottiene convertendo in pensione complementare a favore del lavoratore

associato quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore rispetto a quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

- 27.5 Gli Associati che alla data del 28.4.1993 erano iscritti ad altra forma di previdenza complementare costituita prima dell'entrata in vigore della legge 23.10.1992, n. 421, e che abbiano trasferito la loro posizione contributiva al FOPEN, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale nella misura del 100% del capitale maturato.
- 27.6 All'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari il Fondo provvede mediante apposite convenzioni con l'Impresa Assicurativa di cui all'art. 2 del D.lgs. 17.3.1995, n. 174.
- 27.7 Le modalità di richiesta e di erogazione delle prestazioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, che terrà conto dei criteri definiti dalla legge e dalla Fonte istitutiva. Resta stabilito che la richiesta della liquidazione delle prestazioni di cui al presente art. 27 – nonché la richiesta ai fini dell'esercizio delle opzioni di cui all'art. 7 – deve pervenire al FOPEN entro 180 giorni dalla data in cui vengono meno i requisiti di partecipazione al FOPEN medesimo. Decorso dalla scadenza di tale termine ulteriori 15 giorni, la posizione individuale dell'associato viene valorizzata con la prima quota utile successiva; l'importo risultante rimarrà tale, senza oneri né interessi, fino alla relativa liquidazione. A valle di tale operazione, sarà data opportuna comunicazione al lavoratore interessato, affinché comunichi al FOPEN i dati necessari alla liquidazione della propria posizione.
- 27.8 L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull'intera posizione maturata, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la

realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del primo comma dell'art.31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27.12.1997, n. 449, ovvero per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali di cui all'art. 7, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore) e dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui agli artt. 5 e 6 della medesima legge n. 53/2000, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art.7, comma 1, lettera c) del presente Statuto.

27.9 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al precedente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

TITOLO VII
BILANCIO - RENDICONTI - AMMINISTRAZIONE

Articolo 28 - Esercizio e bilancio

- 28.1 L'esercizio sociale del FOPEN inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 28.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio sarà accompagnato dalla relazione generale e da quella del Collegio dei Revisori Contabili, nonché dalla certificazione della Società di Revisione.
- 28.3 Nella redazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione si atterrà alle istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 124/1993.
- 28.4 Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Revisori devono restare depositati in copia presso la sede del FOPEN durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Associati possano prenderne visione.

Articolo 29 - Conti individuali

- 29.1 Il FOPEN provvederà ad aprire dei conti individuali in cui verranno evidenziati sia i contributi versati dal lavoratore e dall'Impresa associata di appartenenza, sia le quote del trattamento di fine rapporto accantonate, nonché i rendimenti maturati e capitalizzati.
- 29.2 Annualmente verrà inviato ai singoli lavoratori associati un rendiconto redatto in conformità ai criteri indicati dalla Commissione di Vigilanza e che - tra l'altro - dovrà riportare il valore della posizione al periodo di chiusura precedente, i contributi e le quote del TFR versate, nonché il nuovo valore di chiusura comprensivo dei rendimenti maturati al 31 dicembre di ciascun anno.
- 29.3 All'atto della maturazione dei requisiti per la erogazione delle prestazioni, al lavoratore associato sarà inviato un rendiconto finale.

Articolo 30 - Determinazione del valore del patrimonio del Fondo e della sua redditività

Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo e la sua redditività saranno determinati con la periodicità ed i criteri che saranno fissati dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g), del D.lgs. n. 124/1993 e dal Decreto Ministero del Tesoro n. 703/1996.

Articolo 31 - Amministrazione del FOPEN

- 31.1 Il Consiglio di Amministrazione del FOPEN può affidare mediante apposita convenzione ad una Società di servizi, scelta sulla base di criteri di professionalità, solidità, affidabilità ed economicità, la tenuta di tutta l'amministrazione ed in particolare dei conti individuali dei lavoratori associati, nonché dei rapporti amministrativi con i gestori delle risorse del FOPEN stesso e con la Banca depositaria.
- 31.2 La compilazione delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio, del bilancio annuale e l'evidenziazione delle posizioni individuali dei lavoratori associati saranno effettuate alla stregua dei criteri indicati dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 124/93.
- 31.3 Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo Pensione e degli Associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Articolo 32 - Informazione periodica ai lavoratori associati

I lavoratori associati vengono, almeno una volta all'anno, informati sull'impiego delle risorse, sui soggetti gestori, sui risultati annualmente conseguiti, nonché su ogni altra notizia di interesse generale, secondo le modalità ed i criteri che saranno stabiliti dalla Commissione di Vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h), del D.lgs. n. 124/1993.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 - Modifiche statutarie

- 33.1 Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della Commissione di Vigilanza.
- 33.2 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad apportare le modifiche allo Statuto che eventualmente si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o della Fonte istitutiva, nell'ambito delle competenze ad essa attribuita dal D.lgs. n. 124/1993, nonché di sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza.
- 33.3 Le modifiche di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione della Commissione di Vigilanza e alla prima riunione utile, sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati.

Articolo 34 - Scioglimento del FOPEN

- 34.1 Oltre che per le cause derivanti dalle disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati, in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili gli scopi ovvero il funzionamento del Fondo.
- 34.2 L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le Parti che lo hanno istituito.
- 34.3 Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Contabili hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Assemblea, nonché alla Commissione di Vigilanza tutti gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
- 34.4 La delibera di scioglimento del Fondo deve essere adottata con il voto di almeno tre quarti dei Delegati aventi diritto. Con la stessa delibera l'Assemblea provvede anche alla nomina dei liquidatori, nonché a tutti gli adempimenti necessari per salvaguardare i diritti e le prestazioni spettanti agli associati.
- 34.5 Le modalità di liquidazione del patrimonio saranno disciplinate nel rispetto dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 124/1993.

Articolo 35 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di fondi pensione.